



Regolamento Arbitri

CALCIO A 5 B1 e B2/3

Approvato con delibera del Consiglio Federale del 24 ottobre 2019

TITOLO I GLI ARBITRI

Art. 1 - Requisiti

I tesserati non debbono aver riportato condanne per delitto doloso o risultare assoggettati, da parte del C.O.N.I., del C.I.P., della F.I.S.P.I.C. o di altra Federazione Sportiva Nazionale, Olimpica o Paralimpica, a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Devono, altresì, risultare in regola con il tesseramento.

Art. 2 - Conferimento delle qualifiche

La qualifica di Arbitro Nazionale viene conferita esclusivamente dal Consiglio Federale.

E' compito del Responsabile Arbitri Federale, provvedere annualmente, prima dell'inizio della stagione agonistica, redigere una lista degli stessi.

Art. 3 - Tessera Federale

Tutti gli Arbitri devono essere in possesso della tessera federale, da richiedere nei termini e con le formalità previste dalla Federazione che ogni anno provvederà ad inviare agli interessati una circolare contenente le Norme per il rinnovo del vincolo del tesseramento. Il mancato o ritardato tesseramento, oltre i limiti fissati nei Regolamenti Federali e nella circolare annuale, comporterà l'immediata sospensione da ogni attività ed al termine dell'anno sportivo per il quale non si è provveduto al tesseramento, l'automatica decadenza dalla qualifica.

TITOLO II CATEGORIE ARBITRALI

Art. 4 - Classificazione degli Arbitri in attività

Agli effetti del loro inquadramento nei Ruoli Federali, gli Arbitri in attività vengono classificati in:

- Arbitri Allievi;
- Arbitri Nazionali
- Arbitri Internazionali (Livello riconosciuto dell'I.B.S.A.).

Art. 5 - Arbitri Allievi

La qualifica di Arbitro Allievo, viene conferita, previo superamento di apposito corso teorico/pratico di abilitazione a carattere nazionale, indetto dalla Federazione in forma diretta o tramite un Organo periferico espressamente autorizzato.

Per aderire occorre inviare una domanda alla Federazione, secondo il bando indetto, attestante i titoli e con allegato il curriculum.

Possono partecipare al corso di abilitazione alla direzione degli incontri tutti coloro che possiedano i richiesti requisiti fisici di idoneità agonistica per il Ruolo di Arbitro, in base alla tabella all'uopo predisposta dalla Commissione Medica Federale e che, alla data di indizione del corso, abbiano compiuto i 18 anni di età e non abbiano superato i 40 anni, e che dimostrino che già abbiano arbitrato in gare ufficiali.

Art. 6 - Arbitri Nazionali

La qualifica di Arbitro Nazionale viene conferita, dopo 1 anno, a tutti gli Arbitri Allievi che abbiano dimostrato attitudine all'arbitraggio. E' compito del Responsabile Arbitri Federale redigere un'apposita scheda di valutazione generale, tenendo conto del giudizio delle gare arbitrate

L'immissione nel Ruolo Nazionale è deliberata dal Consiglio Federale, senza onere di dover sostenere esami di valutazione da parte degli Allievi segnalati.

Art. 7 - Arbitri Internazionali

Gli Arbitri Internazionali sono nominati dai Sottocomitati I.B.S.A. , secondo le modalità da questa stabilite.

L'arbitro viene proposto dalla FISPIC, all'IBSA.

E' condizione essenziale, affinché possa essere proposto, che il candidato ad Arbitro Internazionale sia in attività in un Campionato Nazionale della F.I.S.P.I.C. ed abbia una buona conoscenza della lingua inglese.

Gli Arbitri Internazionali hanno anche il dovere, se convocati, di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali, previa autorizzazione da parte del Referente arbitrale federale.

Gli Arbitri, dopo il compimento del 48° anno di età, non possono essere proposti come candidati per l'esame internazionale.

Gli arbitri che vengono convocati da un COL o da un Organismo Internazionale, per partecipare a qualsivoglia manifestazione o evento internazionale, devono presentare formale richiesta di autorizzazione alla FISPIC, tramite il Designatore Arbitrale, il quale potrà autorizzare o meno tale partecipazione in base alle specifiche esigenze federali.

TITOLO III REQUISITI PER GLI ARBITRI IN ATTIVITÀ

Art. 8 - Limite di età

Gli Arbitri, al raggiungimento del 68° anno di età, cessano di appartenere alla categoria degli Arbitri in attività e non possono essere impiegati in alcun Campionato, Torneo Federale o Tornei organizzati dalle Società sportive aderenti alla F.I.S.P.I.C. in tale qualifica.

Per età dell'Arbitro deve intendersi quella compiuta dallo stesso al 30 giugno dell'anno in cui viene calcolata; pertanto l'Arbitro che compie effettivamente l'età dopo l'inizio del Campionato, ha il diritto di portarlo a termine.

Art. 9 - Decadenza e revoca della qualifica di Arbitro

Gli Arbitri decadono dalla qualifica:

- Per dimissioni;
- Per mancato rinnovo del tesseramento annuale;
- Per quanto previsto dagli Artt. 3, 8, 10, 11 e 13 del presente Regolamento.

Gli Arbitri vengono revocati dalla qualifica con delibera del Consiglio Federale, a seguito di relazione del Responsabile Arbitri Federale:

- Per inattività ingiustificata per il periodo di un anno;
- Per ingiustificati rifiuti a 3 designazioni, anche non continuative, e ingiustificata assenza alle riunioni tecniche obbligatorie. Per riunioni tecniche obbligatorie s'intendono quelle organizzate dalla F.I.S.P.I.C.
- Per mancato rispetto di quanto stabilito all'art. 13 in tema di doveri degli arbitri.

Nel caso in cui per 2 anni consecutivi l'Allievo Arbitro, a seguito di relazioni negative redatta dal Referente arbitrale, non abbia dimostrato attitudine all'arbitraggio, lo stesso sarà escluso dalle liste e gli sarà ritirata la tessera perdendo ogni diritto al riguardo.

Art. 10 - Aspettativa

Il tesserato che, per giustificati motivi (professionali, di salute o di famiglia), non può svolgere attività per un periodo di tempo determinato, non inferiore ai 30 giorni, deve formulare al Responsabile Arbitri Federale, richiesta scritta di essere posto in aspettativa.

Il periodo di aspettativa, che non può essere superiore ad un anno sportivo e/o solare, non esime dal versamento della tassa annuale di rinnovo del tesseramento. In caso contrario il tesserato decade dalla qualifica.

Art. 11 – Incompatibilità

La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e federale, elettiva o di nomina.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI

Art. 12 - Comportamento

Tutti gli Arbitri devono mantenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono.

Art. 13 - Doveri degli Arbitri in attività

Gli Arbitri in attività hanno l'obbligo di:

- a) Partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali, predisposti dalla Federazione; La data di tali riunioni dev'essere comunicata agli interessati, da parte degli Organi preposti, con almeno 30 giorni di preavviso dallo svolgimento della riunione stessa.
- b) Sottoporsi a regolare visita medica specifica per il Ruolo di Arbitro, in base alla tabella all'uopo predisposta dalla Commissione Medica Federale e secondo quanto disposto dalla F.I.S.P.I.C. per ogni anno sportivo;
- c) Accettare designazioni di qualsiasi Campionato di ordine e grado;
- d) Attenersi scrupolosamente alle convocazioni.

Lo svolgimento di attività arbitrale presso altri Enti riconosciuti non deve assolutamente essere in contrasto con gli scopi federali statutariamente previsti e deve essere di volta in volta autorizzata dalla Federazione per il tramite del Designatore Arbitrale di disciplina.

L' inosservanza delle sopracitate Regole, comporta l'immediata decadenza dalle qualifiche.

Art. 14 - Divisa

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutti gli Arbitri devono indossare la divisa stabilita dalla Federazione.

La F.I.S.P.I.C. sceglie e fornisce le divise di gioco e il materiale necessario agli Arbitri per svolgere il loro compito.

E' obbligatorio l'uso della divisa per i Tornei Nazionali, anche se organizzati direttamente dalle Società.

La divisa è altresì obbligatoria per gli incontri o Corsi Internazionali organizzati dall'I.B.S.A., sempre che la stessa non provveda a fornirne una propria.

Art. 15 - Dichiarazioni

Tutti gli Arbitri devono astenersi dal fare dichiarazioni o apprezzamenti lesivi della dignità della Categoria. Eventuali dichiarazioni ad Organi di informazione devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Federale. Il tesserato, comunque, sarà responsabile del contenuto delle proprie dichiarazioni.

Art. 16 - Inattività

La totale inattività per un intero anno sportivo e/o solare, per qualsiasi motivo, comporta l'esclusione dalle Liste, ad eccezione dei casi previsti nell'art.10 del presente Regolamento.

Il Responsabile Arbitri Federale potrà derogare al presente articolo, di caso in caso, quando la totale inattività sia conseguenza di un grave infortunio subito dall'Arbitro.

Art. 17 - Commissione Esecutiva in Campo o Referente Arbitrale

Nelle manifestazioni dove verrà istituita una Commissione in campo (Finali Campionati o Coppe e supercoppa italiana), viene disposto quanto segue: la Commissione Esecutiva in campo, o il Referente Arbitrale, assegnerà agli Arbitri i compiti da assolvere per lo svolgimento delle singole partite della manifestazione.

Potrà inoltre, qualora venissero a verificarsi particolari situazioni o per gravi motivi, riassegnare la direzione arbitrale, prescindendo, pertanto, da quanto stabilito prima. Tale scelta andrà comunque motivata con

apposita relazione.

Sarà suo compito compilare un'apposita scheda nella quale dovranno essere indicate le valutazioni sia tecniche sia comportamentali di ogni singolo Arbitro. Tali schede serviranno al Responsabile Arbitri Federale per le valutazioni di fine anno e per quanto stabilito dall'Art. 4 del presente Regolamento, per quanto riguarda gli Arbitri Allievi.

Art. 18 - Valutazioni

Il tesserato ha diritto di conoscere, alla fine della stagione sportiva, la sua valutazione sintetica redatta dal Responsabile Arbitri Federale e potrà, nel corso dei vari Campionati, chiedere di essere messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni.

Art. 19 - Assicurazione

La F.I.S.P.I.C. provvede alle necessarie forme assicurative atte a tutelare gli Arbitri nel caso di infortuni derivanti dall'effettiva ed ufficiale pratica dell'attività arbitrale.

Art. 20 - Arrivo sul campo di gioco

L'arbitro, salvo gravi motivi, ha l'obbligo di svolgere le funzioni alle quali è stato designato dagli Organi competenti.

E' tenuto a presentarsi in campo entro i termini e orari indicati, di volta in volta, sulla lettera di convocazione redatta dalla Segreteria Federale.

L'inosservanza del sopracitato Articolo, comporta l'immediata decadenza dalla qualifica.

Art. 21 - Invio referti e rapporti

Sarà cura dell'Arbitro designato far pervenire, alla segreteria federale e al Coordinatore tecnico, entro le ore 12 del lunedì (o giorno) successivo alla gara, email con referto dell'incontro, I referti arbitrali originali, compilati in ogni loro parte, andranno inviati alla segreteria federale tramite posta raccomandata, entro la giornata successiva all'incontro.

Art. 22 - Accettazioni

I tesserati hanno il dovere di accettare e confermare, immediatamente all'atto del ricevimento della convocazione, le designazioni o di rifiutarle con altrettanta celerità.

Art. 23 - Rifiuti

I tesserati devono essere disponibili all'accettazione della gara.

Tuttavia, qualora si verificassero improvvisi impedimenti, i rifiuti devono essere chiaramente motivati e, laddove possibile, documentati.

Art. 24 - Direzione di incontri e tornei amichevoli in Italia ed all'Estero

Gli Arbitri Nazionali, in caso di invito ufficiale formulato da Società Sportive affiliate alla F.I.S.P.I.C., per la direzione di incontri o tornei amichevoli su tutto il territorio nazionale o Internazionale cui prendano parte Squadre Nazionali e/o estere, devono richiedere ed ottenere il "nulla osta" da parte del Responsabile Arbitri Federale.

Art. 25 – Deferimento

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente Regolamento, la mancata osservanza da parte dei tesserati dell'art. 24 dello stesso, può comportare il deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federale e può, comunque, costituire elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

Art. 26 - Direzione degli incontri

Per la direzione degli incontri, si applicano le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti Nazionali e/o Internazionali.

Per il regolare svolgimento degli incontri, comunque, dovranno sempre essere presenti:

Per il Calcio B1

- 1 Arbitro o 2 Arbitri (dove la federazione lo ritiene necessario);

Per il Calcio B2/3

- 1 Arbitro

TITOLO V
DISPONIBILITÀ - IMPIEGO COMPETENZE - RIMBORSI

Art. 27 - Cambiamento di residenza

Qualora i tesserati dovessero cambiare residenza e/o domicilio, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale.

Art. 28 - Spese di trasferta

Le spese di trasferta degli Arbitri verranno rimborsate dalla F.I.S.P.I.C., secondo tariffe annualmente approvate dal Consiglio Federale.

La richiesta di prenotazione dell'albergo, del treno od aereo, o dell'uso del veicolo privato, dovrà essere inviata, al ricevimento della convocazione, alla Segreteria Federale che provvederà ad espletare la pratica.

Tutte le spese per la partecipazione ai tornei non ufficiali, organizzati dalle Società Sportive, sono a totale carico delle stesse, così come l'eventuale diaria giornaliera.

TITOLO VI
NORMATIVE DI GIUSTIZIA

Art. 29 - Decadenza dalla qualifica

Il tesserato al quale venga comminata dagli Organi di Giustizia Federale una squalifica di un anno o superiore, decadrà automaticamente dalla qualifica rivestita e non potrà più prendere parte a corsi di qualificazione per Arbitro.

Art. 30 - Reclami e ricorsi

Il tesserato può proporre reclamo avverso le sanzioni amministrative comminate dagli Organi preposti, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.

Non sono ammessi ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Federale in ordine alle valutazioni tecniche degli Arbitri.